

## AUDIZIONE AL SENATO 17.5.22

DDL nn. 2530 -1564 – 1885 – 2377 – 1770 – 1868 (VIOLENZA DOMESTICA)

Avv. Marcello Adriano Mazzola

### §

La "violenza domestica" è un fenomeno certamente grave, per le conseguenze sui soggetti adulti ma soprattutto sui minori ed è opportuno che venga arginata.

**Il fattore temporale è indispensabile**, tanto per l'adozione di ogni **strumento preventivo** quanto per la **risoluzione del singolo fatto** nell'intento di prevenire la reiterazione di ogni forma di violenza **per il futuro**.

Letti i DDL posti all'attenzione della Commissione e, sulla base della mia esperienza professionale forense di oramai 26 anni, mi permetto di fare le seguenti osservazioni.

Occorre innanzitutto fare una premessa necessaria: la **qualificazione di violenza domestica e dunque la sua perimetrazione è fondamentale**.

Al riguardo posso richiamare quanto scrive l'**Organizzazione delle Nazioni Unite** <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse> ove, a differenza dei DDL in esame, **non si identifica affatto il genere della vittima esclusivamente con quello femminile, usando sempre e non a caso un termine neutro** ("*Domestic abuse, also called "domestic violence" or "intimate partner violence", can be defined as a pattern of behavior in any relationship that is used to gain or maintain power and control over an intimate partner. Abuse is physical, sexual, emotional, economic or psychological actions or threats of actions that influence another person.*").

Questa è la prima **fondamentale osservazione: l'intento di voler a tutti i costi sovrapporre la vittima di violenza domestica con il genere femminile è un falso storico e culturale**, poiché ancorchè si possa presumere che la vittima di violenza domestica sia prevalentemente "donna" (peraltro al riguardo non mi consta una indagine seria con criteri scientifici che abbia svolto in modo neutro uno studio, talchè lo si possa sostenere in termini assoluti), **ciò non consente affatto di poter escludere che vi siano, ancorchè in percentuali minori, vittime di altri generi (maschili o LGBT etc.)**.

Pertanto, se anche ipotizzando che le vittime di violenza domestica siano per il 70% donne (ad esempio) **ciò non giustifica affatto che si ignori il restante dato**, corrispondendo sempre a molte decine di migliaia di casi, che vengono invece ostinatamente ignorati.

Si pensi soltanto che tutti i c.d. **centri antiviolenza si rifiutano di prendere in carico le denunce di uomini o anche di altri generi**, così rimanendo comunque presunte vittime inascoltate e prive della prima forma di tutela. Giova peraltro ricordare come i centri antiviolenza siano tutti sovvenzionati con soldi pubblici e siano sorti a seguito della **“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. (Rep. Atti n. 146/CU). Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2015”**, ove si legge nei **“Considerati: [che] la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** adottata a Istanbul l'11 maggio 2011; la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione; il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; l'art. 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» nonche' al comma 2, lett. d) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»; l'art. 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del 2013 recante «Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio»; l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 di ripartizione delle risorse relative ai Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2013-2014 di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, in base al quale «con successiva Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119»; Ritenuto pertanto necessario, anche per garantire criteri omogenei a livello nazionale, individuare i requisiti minimi necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;” **richiamando pertanto la Convenzione di Istanbul, che tuttavia, contrariamente a quanto si vuole far credere, è a tutela di tutte le vittime**, non solo delle donne-vittime.

Tornando a quanto scrive l'**Organizzazione delle Nazioni Unite**, essa così suddivide la “violenza domestica”:

Abuse is **physical, sexual, emotional, economic or psychological actions or threats of actions that influence another person**. This includes any behaviors that frighten, intimidate, terrorize, manipulate, hurt, humiliate, blame, injure, or wound someone. Domestic abuse can happen to anyone of any race, age, sexual orientation, religion, or gender. It can occur within a range of relationships including couples who are married, living together or dating. Domestic violence affects people of all socioeconomic backgrounds and education levels.

(...)

**Emotional abuse** includes undermining a person's sense of self-worth through constant criticism; belittling one's abilities; name-calling or other verbal abuse; **damaging a partner's relationship with the children**; or not letting a partner see friends and family. You may be in an emotionally abusive relationship if your partner:

- Calls you names, insults you or continually criticizes you.
- Does not trust you and acts in a jealous or possessive manner.
- Tries to isolate you from family or friends.
- Monitors where you go, whom you call and with whom you spend your time.
- Does not want you to work.
- Controls finances or refuses to share money.
- Punishes you by withholding affection.
- Expects you to ask permission.
- Threatens to hurt you, the children, your family or your pets.
- Humiliates you in any way.

**Psychological abuse**: involves causing fear by intimidation; threatening physical harm to self, partner or children; **destruction of pets and property**; "mind games"; or forcing isolation from friends, family, school and/or work.

**Financial or economic abuse**: involves making or attempting to make a person financially dependent by maintaining total control over financial resources, withholding access to money, and/or forbidding attendance at school or employment.

**Physical abuse**: involves hurting or trying to hurt a partner by hitting, kicking, burning, grabbing, pinching, shoving, slapping, hair-pulling, biting, denying medical care or forcing alcohol and/or drug use, or using other physical force. You may be in a physically abusive relationship if your partner:

- Damages property when angry (throws objects, punches walls, kicks doors, etc.).
- Pushes, slaps, bites, kicks or chokes you.
- Abandons you in a dangerous or unfamiliar place.
- Scares you by driving recklessly.
- Uses a weapon to threaten or hurt you.
- Forces you to leave your home.
- Traps you in your home or keeps you from leaving.
- Prevents you from calling police or seeking medical attention.
- Hurts your children.
- Uses physical force in sexual situations.

**Sexual abuse:** involves forcing a partner to take part in a sex act when the partner does not consent. You may be in a sexually abusive relationship if your partner:

- Accuses you of cheating or is often jealous of your outside relationships.
- Wants you to dress in a sexual way.
- Insults you in sexual ways or calls you sexual names.
- Has ever forced or manipulated you into having sex or performing sexual acts.
- Holds you down during sex.
- Demands sex when you are sick, tired or after beating you.
- Hurts you with weapons or objects during sex.
- Involves other people in sexual activities with you.
- Ignores your feelings regarding sex.

**Stalking** involves any pattern of behavior that serves no legitimate purpose and is intended to harass, annoy, or terrorize the victim. Typical stalking activities include repeated telephone calls, unwelcome letters or gifts by mail, surveillance at work, home and other places that the victim is known to frequent. Stalking usually escalates.

Molti di questi fenomeni non coinvolgono affatto solo le donne ma anche gli uomini.

Venendo ai DDL in esame

- **è dunque condivisibile l'indicazione** di parametri quali "**gravemente indiziati**" (DDL nn. 2530, 1564);

- **non è invece affatto condivisibile** quanto previsto nel DDL n. 1885 con la previsione della sospensione della responsabilità genitoriale già dopo l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp,
- **non è invece affatto condivisibile** quanto previsto nel DDL n. 1770 con la previsione dei Centri di Ascolto **esclusivamente per uomini maltrattanti** e non per soggetti maltrattanti,
- **non è invece affatto condivisibile** quanto premesso nel DDL n. 1868 dove si cita ampiamente l'indagine ISTAT sulla sicurezza sulle donne, nella quale sono state poste domande francamente imbarazzanti (ad es. ti critica per la cucina? Ti critica per il taglio di capelli? Così da abbassare in modo imbarazzante la soglia di percezione della violenza).